



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 12 DEL 20-04-2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2023**

L'anno **duemila ventitré** addi **venti** del mese di **Aprile**, alle ore **18:30**, presso la Sala delle Adunanze, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
MONTI ALESSANDRO	X		FERRARI FILIPPO	X	
GNOCCHI MARIA ROSA	X		LOMBARDI MANUELA	X	
SABATELLA MARCO		X	DI GREGORIO VLADIMIRO	X	
VITALE EMANUELE	X		BONECCHI CARLA	X	
MELFI DANIELA	X		FARINA ALFREDO		X
TAMBURINI MASSIMO		X	RAMONI FULVIO	X	
RUFFONI LUCA	X				

Numero totale PRESENTI: **10** – ASSENTI: **3**

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO **DR. SSA GIULIA DI NUZZO** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ALESSANDRO MONTI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, e ne ha previsto l'articolazione in tre diverse entrate, IMU, TASI e TARI;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- la disciplina della TARI è contenuta nei commi dal 641 al 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificata dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con Legge 2 maggio 2014, n. 68, e successivamente dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, tra le quali la *“predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti”* (MTR);
- la deliberazione dell'ARERA n. 57 del 03/03/2020 ha previsto semplificazioni procedurali per l'approvazione dei Piani Finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 27/03/2020 ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 ha avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti (MTR-2), valido dal 2022 al 2025, con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trazione nella gestione dei rifiuti urbani;
- la deliberazione dell'ARERA n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 ha precisato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025, prevedendo in particolare che il Piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Preso atto che l'Ente territorialmente competente è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione n. 363/2021 come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

Dato atto che nel territorio del Comune di Baveno l'Ente di Governo dell'ambito (Egato), istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, è il *Consorzio Rifiuti VCO “C.R. VCO”*;

Visto il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025, validato dal Consorzio Rifiuti VCO con deliberazione di Assemblea Consortile n. 10 del 17.05.2022 ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26.05.2022;

Preso atto che il MTR-2 prevede all'articolo 28.4 che il PEF venga aggiornato con cadenza biennale (quindi nel prossimo 2024), secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra-periodo, qualora ritenuto necessario dall'E.T.C., al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo;

Considerato che il Consorzio Rifiuti del VCO con nota ns. prot. n. 3009/2023 ha comunicato di non essere a conoscenza di circostanze straordinarie tali da pregiudicare la continuità o la qualità del servizio o la tenuta economico-finanziaria e che pertanto per l'anno 2023 il costo efficiente del servizio rimane confermato nel totale PEF 2023, approvato con deliberazione assembleare n. 10 del 17.05.2022;

Considerato che la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) deve avvenire in conformità al PEF 2023;

Visti:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe della TARI da applicare a utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti di costo fisso e di costo variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio per l'anno medesimo;
- il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, che prevede che a decorrere dall'anno 2022 i Comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della L. n.147/2013, possano approvare i Piani Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, dunque successivamente al termine ordinario di approvazione del bilancio;

Evidenziato che ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;

Tenuto conto che l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, prevede che la scelta delle utenze non domestiche di cui all'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n.152/2006, di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, debba essere comunicata al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;

Rilevato che dal suddetto PEF 2023, approvato con deliberazione assembleare n. 10/2022, risulta un costo complessivo di gestione del servizio rifiuti per l'anno 2023 di €. 1.615.674,00, di cui €. 794.160,00 per costi variabili ed €. 821.514,00 per costi fissi, che il Comune dovrà coprire con la tariffa calcolata, per l'anno 2023, in €. 1.541.678,00, secondo il metodo MTR-2, approvato con

deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021 dell'ARERA;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2023-2025;

Dato atto che alla copertura integrale dei costi di gestione concorreranno le somme derivanti dal contributo del Ministero dell'Istruzione per la TARI dovuta dalle Scuole pubbliche di €. 2.600,00 ca, la quota CONAI di importo pari a €. 61.396,00, nonché le entrate stanziare in Bilancio per il recupero evasione Tassa rifiuti pari a €. 10.000,00, riducendo così le tariffe applicate alle utenze;

Considerato che:

- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa; b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa; c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel D.P.R. n. 158/1999;
- ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato D.P.R. n. 158/1999 l'Ente deve ripartire tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali;
- le tariffe vengono determinate moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Dato atto che le tariffe sono state calcolate attraverso apposito simulatore, con applicazione di coefficienti conformi alla normativa vigente di cui al D.P.R. n. 158/1999;

Dato atto che le tariffe in approvazione, dettagliate nel prospetto allegato alla presente delibera, rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A, della deliberazione dell'ARERA n. 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Visto l'aumento dei costi del servizio risultante dal PEF 2023 ed il conseguente significativo aumento delle tariffe di talune categorie di utenze non domestiche quali cat. 2, cat. 16, cat.17, e cat. 20;

Ritenuto opportuno intervenire a sostegno di tali categorie, al fine di calmierare il suddetto incremento tariffario, nel rispetto delle finalità equitative e di sostegno alle attività del territorio previste dall'art. 26 del Regolamento per l'applicazione della TARI – tassa rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.07.2020, successivamente modificato con D.C.C. n. 25/2021 e n. 57/2022;

Valutato dunque, per le ragioni sopraesposte, introdurre un'ulteriore agevolazione di natura straordinaria, per l'anno 2023, in favore delle categorie 2, 16, 17 e 20 attraverso riduzione in bolletta pari al 45% dell'incremento rispetto al 2022, coperta da risorse a carico del Bilancio dell'Ente per un importo complessivo stimato di €. 33.000,00;

Considerato che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via*

telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. 58/2019 *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. 58/2019 *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

- il formato da utilizzare per l'invio telematico dell'atto nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021; l'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, stabilisce che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia/Città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Richiamata la propria deliberazione n. 61 in data 22.12.2022 con la quale questo Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2023/2025;

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- il Regolamento generale delle entrate locali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.07.2020;
- il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.07.2020, modificato con deliberazione n. 25 del 30.06.2021 e n. 57 del 22.12.2022;

Visto in particolare l'art. 29 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) che prevede che il pagamento del tributo debba essere effettuato in n. 3 rate aventi cadenza bimestrale;

Ritenuto pertanto fissare il seguente calendario per l'assolvimento dei versamenti della TARI:

- 1° rata o pagamento in unica soluzione: 16 agosto
- 2° rata: 16 ottobre
- 3° rata: 16 dicembre

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile dell'Area economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000.

Tutto ciò premesso;

Udita l'illustrazione del Consigliere Vitale il quale segnala in particolare la scelta di non impattare considerevolmente sulle famiglie e di intervenire per calmierare l'aumento delle tariffe per alcune utenze non domestiche.

Uditi gli interventi che si riportano:

Il Consigliere DI GREGORIO (Gruppo Comunisti per Baveno) esprime dissenso per la scelta di agire su talune categorie variando i coefficienti e sulla scelta di applicare risorse comunali in direzione di talune fattispecie; segnala l'opportunità di concedere l'agevolazione solo ai richiedenti che documentino determinate situazioni e attestino la situazione reddituale.

Il SINDACO rileva che la proposta nasce dalla valutazione del rilevante impatto della Tari sull'economia di talune categorie, per sostenerle nell'esercizio 2023 e accompagnarle a subire gli aumenti gradualmente.

Udite le dichiarazioni di voti che si riportano:

Ruffoni per il gruppo "Baveno in Comune": Favorevole;
Di Gregorio per il gruppo "Comunisti per Baveno": Contrario;

CON VOTI favorevoli n. 7 contrari n. 3 (Consiglieri Di Gregorio, Bonecchi e Ramoni), espressi in forma palese per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 2) Di approvare per l'anno 2023 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) riportate nell'allegato "A" alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di applicare ulteriore riduzione alle categorie 2, 16, 17, 20 pari al 45% dell'incremento della tariffa 2023 rispetto alla tariffa 2022, per un importo complessivo stimato di €. 33.000,00 a carico del Bilancio dell'Ente;
- 4) Di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2023/2025, anno 2023;
- 5) Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata con il presente atto risulta coerente con il Piano Economico Finanziario approvato con deliberazione assembleare n. 10 del 17.10.2022 dell'E.T.C.;
- 6) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela, protezione ed igiene dell'ambientale, determinato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola nella misura del 5%, il cui versamento è effettuato ai sensi D.M. del 01.07.2020 e del D.M. 21.10.2020;
- 7) Di approvare il seguente calendario che fissa le scadenze per il pagamento delle rate della TARI:
 - 1° rata o pagamento in unica soluzione: 16 agosto
 - 2° rata: 16 ottobre
 - 3° rata: 16 dicembre
- 8) Di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere agli atti successivi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 7 contrari n. 3 (Consiglieri Di Gregorio, Bonecchi e Ramoni), astenuti n. espressi in forma palese per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Deliberazione n. 12 del 20-04-2023

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
ALESSANDRO MONTI

Il Segretario
DR. SSA GIULIA DI NUZZO

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
GIULIA DI NUZZO



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2023**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del FINANZIARIO E TRIBUTI, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 07-04-2023

Il Responsabile del Servizio
TRUSCELLO MARTINA

Eventuali note:



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2023**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 07-04-2023

Il Responsabile del Servizio
TRUSCELLO MARTINA

Eventuali note:



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N.12 DEL 20-04-2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2023**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale DR.SSA GIULIA DI NUZZO certifica che il presente atto viene pubblicato il giorno 27-04-2023 all'Albo Pretorio ove rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi sino al 12-05-2023,

Addì, 27-04-2023

Il Responsabile della pubblicazione
DR.SSA GIULIA DI NUZZO

TARIFE TARI ANNO 2023 - UTENZE DOMESTICHE

Approvate con deliberazione del C.C. n' 12 in data 20.04.2023

		Domestiche residenti	
		Tariffa quota fissa €/mq	Tariffa quota variabile €.
n' componenti nuclei familiari			
	1	0,9935	59,2779
	2	1,1591	106,7002
	3	1,2774	136,3391
	4	1,3720	130,4113
	5	1,4667	171,9058
	6	1,5376	201,5448
	oltre 6 componenti	1,5376	201,5448
Domestiche non residenti			
Abitazioni fino a 30 mq.	2	1,1591	106,7002
oltre 30 mq.	3	1,2774	136,3391

TARIFFE TARI ANNO 2023 - UTENZE NON DOMESTICHE

Approvate con deliberazione del C.C. n' 12 in data 20.04.2023

		Tariffa quota fissa €/mq	Tariffa quota variabile €/mq	TARIFFA TOTALE €/MQ
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,1489	1,0831	2,2320
2	Campeggi, distributori carburanti	1,5093	1,4209	2,9302
3	Stabilimenti balneari	1,4192	1,3409	2,7601
4	Esposizioni, autosaloni	0,9687	0,9154	1,8841
5	Alberghi con ristorante	2,9961	2,8186	5,8147
6	Alberghi senza ristorante	2,0500	1,9315	3,9815
8	Uffici, agenzie, studi professionali	2,5456	2,3982	4,9438
9	Banche ed istituti di credito	1,3066	1,2326	2,5392
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,5005	2,3518	4,8523
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,4241	3,2105	6,6346
12	Attiv.artigian. tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettric, parrucch.)	2,3428	2,1919	4,5347
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,6132	2,4446	5,0578
14	Attività industriali con capannoni di produzione	2,0500	1,9340	3,9840
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,4555	2,3002	4,7557
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	10,9032	10,2298	21,1330
17	Bar, caffè, pasticceria	8,1999	7,6898	15,8897
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,3615	5,0414	10,4029
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	13,6515	12,8214	26,4729

COMUNE DI BAVENO
PROVINCIA VERBANO-CUSIO-OSSOLA (VB)
VERBALE DEL REVISORE

VERBALE N. 11/2023	PARERE DEL REVISORE SU PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER ANNO 2023
-----------------------	---

Il sottoscritto Revisore ha esaminato la documentazione relativa alla proposta di approvazione delle TARIFFE TARI per il 2023 utenze domestiche e non domestiche.

Si osserva che:

- il bilancio di previsione 2023- 2025 è stato approvato dal Consiglio Comunale delibera n. n. 61 in data 22.12.2022;
- per il Comune di Baveno l'Ente di Governo dell'ambito è il Consorzio Rifiuti VCO "C.R. VCO";
- il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025, validato dal Consorzio Rifiuti VCO con deliberazione di Assemblea Consortile n. 10 del 17.05.2022 è stato approvato dall'Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26.05.2022;
- il Consorzio Rifiuti del VCO ha comunicato di non essere a conoscenza di circostanze straordinarie tali da pregiudicare la continuità o la qualità del servizio o la tenuta economico-finanziaria e che pertanto per l'anno 2023 il costo efficiente del servizio rimane confermato nel totale PEF 2023; la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) deve avvenire in conformità al PEF 2023.

Il Comune procedere ora alla predisposizione del piano tariffario TARI 2023 sulla base dei costi già validati 2023. Le tariffe TARI sono state calcolate attraverso apposito simulatore, con applicazione di coefficienti conformi alla normativa vigente.. Viene rilevato un aumento dei costi del servizio risultante dal PEF 2023 ed quindi un conseguente significativo aumento delle tariffe di talune categorie di utenze non domestiche quali cat. 2, cat. 16, cat.17, e cat. 20; Il Comune giudica opportuno intervenire a sostegno di tali categorie, al fine di calmierare il suddetto incremento tariffario, nel rispetto delle finalità equitative e di sostegno alle attività del territorio previste dall'art. 26 del Regolamento per l'applicazione della TARI – tassa rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.07.2020, successivamente modificato con D.C.C. n. 25/2021 e n. 57/2022. Il Comune intende quindi, introdurre un'ulteriore agevolazione di natura straordinaria, per l'anno 2023, in favore delle categorie 2, 16, 17 e 20 attraverso riduzione in bolletta pari al 45% dell'incremento rispetto al 2022, coperta con risorse a carico del [Bilancio per un importo complessivo stimato dall'ente di euro 33.000,00](#).

- a) Il Piano Finanziario TARI 2023 del Comune di [Baveno](#) prevede per il 2023 un costo complessivo di gestione del servizio rifiuti per l'anno 2023 di euro 1.615.674,00, di

cui euro 794.160,00 per costi variabili ed euro 821.514,00 per costi fissi, che il Comune dovrà coprire con la tariffa calcolata, per l'anno 2023, in euro 1.541.678,00; La spesa per il servizio TARI deve trovare copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2023-2025: a tal proposito è adotta una adeguata variazione di bilancio 2023.

- b) Alla copertura dei costi di gestione concorreranno le somme derivanti dal contributo del Ministero dell'Istruzione per la TARI dovuta dalle Scuole pubbliche di euro 2.600,00 ca, la quota CONAI di importo pari a euro 61.396,00, nonché le entrate stanziare in Bilancio per il recupero evasione Tassa rifiuti pari a euro 10.000,00, riducendo così le tariffe applicate alle utenze
- c) il Comune di Baveno intende approvare le tariffe TARI 2023 stabilendo per l'incasso del tributo per l'anno 2023 con TRE rate con le seguenti scadenze:
 - o 1° rata o pagamento in unica soluzione: 16 agosto
 - o 2° rata: 16 ottobre
 - o 3° rata: 16 dicembre

Visti ed esaminati i documenti, avuti opportuni chiarimenti dall'Ente, il Revisore esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta della Giunta al Consiglio Comunale avente ad oggetto:

- l'approvazione del TARIFFE TARI 2023 proposte che consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

Torino 11/04/2023

L'Organo di Revisione

Dott. Carlo DELLA CHIESA POMA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa